



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2017, proposto da:

Dott. nella sua qualità di curatore fallimentare della società
Group s.r.l., rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato ex art. 25
c.p.a. presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia - Romagna, in persona del
Direttore Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4 è
domiciliata *ex lege*;

per ottenere

sentenza dichiarativa dell'illegittimità del diniego di accesso agli atti adottato in
data 16/6/2017 da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia – Romagna
nei confronti dell'istanza di accesso ai dati contenuti nel c.d. “spesometro” relativi
alla società Group s.r.l. di cui il ricorrente è curatore fallimentare.

questa esibiti, in quanto consistenti in mere informazioni non aventi forma di un documento amministrativo, con conseguente impossibilità di esibire quanto richiesto senza dovere effettuare non consentite elaborazioni di documenti o proiezioni, sulla scorta dei dati telematici in possesso dell’Agenzia. Il ricorrente, ritenendo illegittime tali argomentazioni, chiede l’accertamento del proprio diritto ad accedere a tali comunicazioni, con correlata condanna dell’Agenzia delle Entrate a consentire l’accesso, deducendo i seguenti motivi in diritto a sostegno dell’azione: violazione degli artt. 22, commi 1, lett. b) e 6 e 24 , c. 7, L. n. 241 del 1990; violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per manifeste contraddittorietà e illogicità e per travisamento dei fatti.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia – Romagna – costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso ex art. 116 Cod. proc. amm. sia respinto, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Tribunale osserva che il presente ricorso per l’accesso merita accoglimento.

I dati in possesso di Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna ai quali l’odierno ricorrente, nella sua qualità di curatore fallimentare di società di capitali, chiede di accedere, sono in concreto quelli afferenti il c.d. “spesometro”, vale a dire le comunicazioni telematiche che affluiscono alle Agenzie delle Entrate da tutti i soggetti all’imposta I.V.A. relative alle operazioni rilevanti ai fini del suddetto tributo. Nella specie, si deve pertanto rilevare la sussistenza di un attuale e concreto interesse del curatore fallimentare all’ostensione di tutti i dati telematici del c.d. “spesometro”, riferiti all’anno d’imposta 2012, concernenti la società fallita

Group s.r.l., dovendo il medesimo provvedere, in una situazione di mancanza di fatture emesse e ricevute della società fallita, ad effettuare una ricerca finalizzata alla ricostruzione dell’attivo fallimentare dell’impresa relativamente all’anno 2012. Oltre a ciò, si osserva che l’istanza di accesso è stata presentata dal

Curatore fallimentare previo rilascio, in data 27/2/2017, della relativa, necessaria autorizzazione da parte del Giudice delegato al fallimento del Tribunale di Modena (v. doc. n. 10 del ricorrente), secondo quanto espressamente stabiliscono le disposizioni di cui all'art. 492 bis Cod. proc. civ. e all'art. 155 sexies Disp. att. Cod. proc. civ., secondo le quali, rispettivamente: art. 492 bis c.p.c. *“Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare...”*. art. 155 sexies disp. att. c.p.c. *“le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.”*.

Il Collegio ritiene che dalla lettera e dalla *ratio* delle riportate nuove disposizioni si evinca chiaramente che: a) l'ampliamento ad ulteriori controversie – in materie particolarmente rilevanti e delicate quali sono certamente le procedure fallimentari o comunque concorsuali, i rapporti familiari e la gestione di patrimoni altrui – della possibilità di effettuare ricerche con modalità telematiche presso determinate banche dati detenute e gestite dalla P.A., è finalizzata ad ampliare i poteri istruttori del giudice ordinario, anche riguardo a tali nuove controversie; b) l'istanza di accesso del Curatore fallimentare ai dati ricavabili da ricerche effettuate con modalità telematiche, tra le quali è inclusa certamente (stante anche la mancanza di specifiche controdeduzioni, al riguardo, da parte dell'Agenzia dell'Entrate) la ricerca telematica da effettuarsi sul c.d. “spesometro” gestito dall'Agenzia delle Entrate, al fine di potere ricostruire l'attivo fallimentare di un'impresa, necessita anch'essa di previa autorizzazione che, in tali casi, rientranti espressamente tra i nuovi giudizi in riferimento ai quali il legislatore ha previsto detto ampliamento dei poteri istruttori, è rilasciata dal giudice del Tribunale delegato alla specifica

procedura fallimentare; c) la scelta di subordinare la possibilità di ricerca telematica da parte dei soggetti direttamente interessati in tali nuove controversie, alla previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale risulta, oltre che coerente con quanto originariamente previsto per il procedimento di pignoramento, anche del tutto ragionevole. Si deve infatti tenere conto, da un lato dell'indiscussa autorevolezza, imparzialità e cognizione di causa dell'organo autorizzante e, dall'altro lato, della particolare importanza e delicatezza delle controversie in dette materie, che impongono una più attenta tutela di tutte le posizioni in esse coinvolte; d) La chiara *ratio* delle citate norme del codice di procedura civile rende evidente, infine, che i dati risultanti da tali "ricerche telematiche" su determinate banche dati siano già stati *ab origine* considerati dal legislatore – purché ne ricorrano tutti i relativi presupposti normativi – quali documenti amministrativi, con conseguente inconsistenza dei dinieghi di accesso che risultano motivati – come è avvenuto nel caso in esame – sulla base della qualificazione dei suddetti dati quali mere informazioni e sulla conseguente necessità di eseguire su tali specifici dati del c.d. "spesometro" (fatture clienti e fornitori emesse nel 2012 nei confronti della società fallita) ulteriori e non meglio precisate attività di elaborazione e proiezione (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. I , 2/2/2017 n. 65). Il Collegio deve peraltro osservare che anche antecedentemente la riferita sostanziale modificazione apportata alla normativa di riferimento contenuta nel Codice di procedura civile, autorevole giurisprudenza si era espressa nel senso di ritenere i dati risultanti dalle ricerca telematiche eseguite sulle banche dati detenute e gestite dall'Amministrazione finanziaria quali documenti amministrativi e non quali mere "comunicazioni" necessitanti di ulteriori non consentite elaborazioni da parte della Amministrazione (v. Cons. Stato, sez. IV, 14/5/2014 n. 2472). In quella decisione, il Consiglio di Stato, riferendosi ai dati contenuti nell'Archivio dei Rapporti finanziari presso l'Anagrafe Tributaria, ma con considerazioni di carattere generale validi anche per le altre banche dati dell'Amministrazione Finanziaria, e dunque anche per il c.d. "spesometro", stabilisce che "...gli atti in questione rientrano

certamente nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa. Infatti, è proprio l'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 605... a disciplinare compiutamente la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione di dette "comunicazioni", nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell'Amministrazione (oltre alla loro conservazione e tenuta): di modo che non è possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all'Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione."

Pertanto, nel caso di specie, ove il ricorrente ha presentato l'istanza di accesso previo rilascio della necessaria specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato al fallimento, altresì precisando e delimitando i dati e il periodo temporale in riferimento ai quali è diretta la ricerca telematica e, infine, ove non residua, per quanto detto, alcun dubbio sulla qualificazione di documenti amministrativi da attribuire ai dati risultanti dall'effettuazione delle "ricerche telematiche" di cui agli artt. all'art. 492 bis Cod. proc. civ. e all'art. 155 sexies Disp. att. Cod. proc. civ., va accolto il ricorso in esame, disponendosi, per l'effetto, che Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia – Romagna consenta al Curatore fallimentare odierno ricorrente, entro il termine di gg. 30 decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, l'accesso, mediante ricerca telematica, ai dati richiesti in ostensione con la relativa istanza e con il presente ricorso.

Non si adotta alcuna statuizione sulle spese di lite, essendosi difesa in proprio la parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 116 Cod. proc. amm., come in

epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara illegittimo il diniego di accesso opposto da Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia – Romagna; condanna la stessa Amministrazione ad esibire al ricorrente la documentazione dal medesimo richiesta entro il termine e con le modalità di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Giovannini, Presidente FF, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Umberto Giovannini

IL CASO.it

IL SEGRETARIO